



## **LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 2015 : scadenza al 31 ottobre 2016**

### **Premessa generale**

E' in scadenza al **31 ottobre 2016**, unitamente alla comunicazione dei beni concessi in godimento, la comunicazione relativa ai finanziamenti effettuati nel periodo 2015 da parte dei soci/ Familiari come disposto dal Decreto legge n.138-2011 (**la scadenza della comunicazione è prevista entro 30 giorni dall'invio del modello Unico di riferimento che per il corrente anno scade di domenica con la conseguente proroga al giorno successivo**).

Come chiarito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell'accertamento sintetico.

### **I SOGGETTI INTERESSATI**

L'obbligo di comunicazione ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale ovvero:

**a)** imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente).

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali sono soggetti alla comunicazione i finanziamenti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa (**sono esclusi i finanziamenti per attività istituzionale**) indipendentemente dal regime contabile adottato dall'Ente in questione.

**Nota** : non sono esonerate dalla nuova comunicazione le associazioni che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 mentre sono sempre esclusi dalla comunicazione i: **professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti** .

La norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa i **finanziamenti/ capitalizzazioni** ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (**anche familiare o coniugale**) che ha



finanziato la propria impresa” ( **con lo stesso Provvedimento direttoriale è stato chiarito che non devono essere comunicati i finanziamenti della società concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore**).

Non formano oggetto di comunicazione le restituzioni fatte ai soci dall'impresa nel periodo d'imposta ( in quanto rilevano solo i flussi in entrata nelle casse sociali) e anche i passaggi contabili (**finanziamenti che a seguito di rinuncia dei soci diventano apporti** ) non sono soggetti a nessuna comunicazione.

**Nota** : l'adempimento non interessa i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da **soci persone giuridiche** ( finanziamenti infragruppo) , dal **titolare dell'impresa individuale** (anche in forma familiare) e dai **familiari dei soci**.

Con il **provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013** l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci diventa obbligatorio se l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, è pari o superiore a euro 3.600 (**sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate**).

**Nota** : non è dovuta la comunicazione qualora l'operazione sia certificata da un notaio (costituzione società, aumenti di capitale, copertura perdite) e tutte le volte che l'atto sia portato, anche volontariamente, per la registrazione.

**Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, sull'apposito campo del modello va indicata la data dell'ultima operazione.**

## **LA COMPILAZIONE PRATICA DELLA COMUNICAZIONE**

Il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto l'obbligo per i **“soggetti esercenti un'attività d'impresa”** , di comunicare i **finanziamenti e le capitalizzazioni** che risultano effettuate nel corso di un anno solare dai soci, a favore della società e dai familiari a favore della ditta individuale per un ammontare complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00.



**Nota** : non risulta prevista l'alternativa di porre in essere la comunicazione stessa da parte dei soci e/o dei familiari che hanno effettuato l'operazione finanziaria. La comunicazione in esame riguarda i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati nel periodo d'imposta a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare ( **in via generale occorre comunicare il periodo che va dal 01 al 31 / 12/ 2015 mentre nel caso di periodo non coincidente con l'anno solare la comunicazione va fatta tenendo in considerazione tale particolarità**).

Ai fini della compilazione pratica nei campi della modulistica è necessario specificare l'ammontare dei **finanziamenti o delle capitalizzazioni** effettuati a favore dell'impresa nel periodo d'imposta dal singolo socio o dal familiare dell'imprenditore.

**Nota** : per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore è necessario compilare un modulo distinto e devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a euro 3.600,00 ( **il limite deve essere essere verificato per singolo soggetto**).

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno deve essere indicata la data dell'ultima operazione.

Occorre inoltre ribadire che nel caso di finanziamento con successivo integrale rimborso, in presenza del supero del limite di cui sopra, sussiste l'onere di effettuare la comunicazione senza tenere in considerazione i rimborsi.

La data dell'operazione (finanziamento e/o capitalizzazione), deve essere quella coincidente con il principio di cassa e pertanto non quella della sottoscrizione dell'operazione.

Nel caso di più finanziamenti o più capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d'imposta, deve essere indicata la data coincidente con l'ultima operazione.

In caso di finanziamento proveniente da conto corrente cointestato al titolare e al coniuge dell'impresa individuale l'importo da comunicare è ridotto al 50 % del versamento effettuato.

Per i finanziamenti che una società ha concesso ai propri soci o quelli che un imprenditore ha elargito ai suoi familiari non risulta prevista l'effettuazione di alcuna comunicazione.

La comunicazione non va presentata in caso di : - **capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro** (passaggio di riserve a capitale sociale); - **rinuncia ai finanziamenti da parte del soggetto concedente** ; - **restituzioni dei finanziamenti** .



## I SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA / REGIMI AGEVOLATI

Vi è da precisare che i contribuenti che adottano il **regime dei minimi, quello agevolato degli ex minimi e tutti i soggetti in contabilità semplificata** sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni a meno che non posseggano un **conto corrente specifico dedicato all'attività**.

**Nota** : l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'esonero dall'effettuazione dell'adempimento in argomento si deve ritenere sussistente se l'impresa non dispone di un c/c "**dedicato all'attività**" ( ad esempio se il c/c utilizzato per gli incassi e i pagamenti relativi all'attività dell'impresa in contabilità semplificata risulta intestato ad altri soggetti come il coniuge ovvero nel caso in cui risulta utilizzato anche per esigenze di tipo personale e/o familiare).

Secondo la CM. 28-2006 per C/C dedicato si intende il c/c che "**non raccoglie movimentazioni extra imprenditoriali**".

Per le società di persone in contabilità semplificata si presume che il conto corrente sia ad **utilizzo esclusivo dell'attività lavorativa** e pertanto tali soggetti devono, qualora obbligati, effettuare la comunicazione.

## LE SANZIONI PREVISTE

Nell'ipotesi di **omessa comunicazione / tardiva comunicazione** la norma non prevede in maniera certa una specifica sanzione e non sembra nemmeno, applicabile la sanzione prevista per l'omissione o l'infedeltà della comunicazione per i beni concessi in godimento ai soci dall'impresa.

Tuttavia risulta utile rammentare che l'Agenzia dell'entrate ha ribadito che l'adempimento rientra nell'ambito delle comunicazione all'Anagrafe tributaria e che pertanto risulta applicabile la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (**sanzione da euro 206,58 ad euro 5.164,57, con il beneficio della riduzione al 50% nell'ipotesi di adempimento non completo o non esatto ovvero da euro 103 a euro 2.582**).

E' possibile infine regolarizzare la violazione presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti effettuando il versamento della sanzione ridotta (**codice tributo "8911"**) come da seguente tabella:



## CASI PRATICI

**1) Società srl composta da due soci** : un socio ha effettuato nel 2015 in data 06/ 06 /2015 un finanziamento infruttifero per euro 20.000 nei confronti della società restituito in data 31 AGOSTO 2015 per euro 17.000 ; in seguito il socio ha effettuato un versamento di euro 4.000 in data 30 09 2015 a titolo di capitalizzazione.

La società deve effettuare la comunicazione indicando :

**-dati anagrafici del socio persona fisica;**

**-data 06 06 2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 20.000;**

**-data 30 09 2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 2 euro 4.000 .**

Dati del contratto	BG03	Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione			Data inizio			Data fine			
		1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3 giorno	mese	anno	
		4 Comodato		5 Caso d'uso	6 Altro	7 Finanziamenti/ Capitalizzazioni					
Finanziamenti e capitalizzazioni	BG10	Ammontare dei finanziamenti					Valore delle capitalizzazioni				
		1					2				

**CELESTE VIVENZI**